

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
Provincia di Salerno

Comune di S. Marzano sul Sarno
P. N° 5791
DI 16.04.2019

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI
DI ASSISE E CORTI DI ASSISE DI APPELLO
BIENNIO 2018 - 2019**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune **a partire dall' 16 aprile fino al 31 luglio c.a.**

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai **trenta anni e non superiore ai sessantacinque**;
- d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. **INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287).**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. **CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).**

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso l'Ufficio elettorale e sul sito:
www.sanmarzanosulsarno.gov.it

Il modulo di domanda, in carta semplice, può essere presentato all'Ufficio Protocollo; oppure può essere trasmesso con pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo: elettoriale.sanmarzanosulsarno@asmepec.it

Dalla residenza Municipale, li 16 aprile 2019

COMUNE S. MARZANO S/SARNO
ALBO ON-LINE

N° 449

IL PUBBLICATORE ON-LINE
Franza Giuseppe



IL SINDACO
COSIMO ANNUNZIATA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI.**

Il/La sottoscritto/a _____
nat_ il ____/____/19__ a _____
tel.cell. _____ e-mail _____
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,
di professione _____, residente a Parete in Via
_____, N._____, in possesso del titolo di studio di
_____ conseguito presso _____ nell'anno _____
con sede in _____,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

chiede

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento _____

San Marzano sul Sarno, li ____/____/2019

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

- della Corte di Assise
 della Corte di Assise di Appello

Seduta del

Il Segretario

Il Presidente